



# STATUTI

# INDICE

---

## CAPITOLO 1

### NOME E LUOGO

- Art. 1.1 Costituzione e sede
- Art. 1.2 Denominazione e basi legali
- Art. 1.3 Politica e confessione

## CAPITOLO 2

### SCOPO E ATTIVITA'

- Art. 2.1 Scopo
- Art. 2.2 Attività

## CAPITOLO 3

### SOCI

- Art. 3.1 Composizione
- Art. 3.2 Soci attivi
- Art. 3.3 Soci onorari
- Art. 3.4 Collaboratori
- Art. 3.5 Sostenitori
- Art. 3.6 Ammissioni
- Art. 3.7 Dimissioni
- Art. 3.8 Radiazioni
- Art. 3.9 Espulsioni
- Art. 3.10 Diritto di voto

## CAPITOLO 4

### ORGANI SOCIALI

- Art. 4.1 Organi
- Art. 4.2 L'Assemblea generale
- Art. 4.3 Il Comitato
- Art. 4.4 Compiti e competenze del Comitato
- Art. 4.5 Il Presidente
- Art. 4.6 Il Vicepresidente
- Art. 4.7 Il Segretario
- Art. 4.8 Il Cassiere
- Art. 4.9 Il Commissario tecnico
- Art. 4.10 I Revisori

## CAPITOLO 5

### REVISIONE DEGLI STATUTI

- Art. 5.1 Modo di revisione

## CAPITOLO 6

### SCIoglimento DELLA SOCIETA'

- Art. 6.1 Modo di scioglimento
- Art. 6.2 Debiti sociali

## CAPITOLO 7

### DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 7.1 Approvazione

# STATUTI

---

## CAPITOLO 1 NOME E LUOGO

- Art. 1.1 La Società Atletica Bellinzona costituita in data 20 settembre 1969 ha sede a Bellinzona. E' una società affiliata alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL), ed alla Federazione Svizzera di Atletica Leggera (FSAL).
- Art. 1.2 La Società Atletica Bellinzona, denominata in seguito SAB, accetta come basi legali l'Art. 60 e susseguenti del Codice Civile Svizzero, come pure gli statuti e regolamenti della FTAL e FSAL. I suoi membri sono dilettanti secondo i principi del Comitato Olimpico Svizzero (COS).
- Art. 1.3 E' una Società apolitica e aconfessionale.

## CAPITOLO 2 SCOPO E ATTIVITA'

- Art. 2.1 La SAB ha lo scopo di promuovere e diffondere l'atletica leggera.
- Art. 2.2 L'attività consiste nel praticare, organizzare e partecipare a manifestazioni organizzate sia dalla SAB come pure quelle di qualsiasi altra organizzazione di carattere atletico.

## CAPITOLO 3 SOCI

- Art. 3.1 La SAB si compone di:  
a) Soci attivi  
b) Soci onorari  
c) Collaboratori  
d) Sostenitori
- Art. 3.2 Soci attivi: sono tutti coloro che praticano attività agonistiche, come pure coloro che frequentano i diversi allenamenti senza partecipare ad attività competitive.  
Essi sono tenuti:  
a) Al rispetto degli organi sociali, dei soci, dei giurati, degli avversari, del pubblico ed a contribuire al buon nome della società.  
b) Alla regolare partecipazione agli allenamenti e se convocati, alle gare.  
c) Alla cura del materiale sociale a loro affidato.  
d) Al pagamento della tassa sociale.
- Art. 3.3 Soci onorari: sono designati su proposta del comitato all'Assemblea generale, denominata in seguito AG, quei soci che hanno acquisito meriti particolari sportivi o organizzativi.
- Art. 3.4 Collaboratori: sono tutti coloro che prestano gratuitamente la loro collaborazione in seno alla società, ma che non praticano alcuna attività agonistica ne frequentano gli allenamenti.  
La tassa sociale è facoltativa.
- Art. 3.5 Sostenitori: sono società, corporazioni o altre persone fisiche e giuridiche, le quali con il loro contributo finanziario intendono dimostrare il loro appoggio alla società ed al movimento atletico in generale.



- h) Fissazioni Tasse Sociali.
- i) Approvazione del programma di attività.
- l) Ammissione di nuovi soci.
- m) Espulsioni e radiazioni di soci.
- n) Modifiche dello Statuto.
- o) Proposte all'Assemblea dei Delegati FTAL-FSAL
- p) scioglimento della società.

L'AG nomina singolarmente il Presidente e i revisori. Possono essere nominati o riconfermati in blocco gli altri membri del comitato. Lo stesso comitato provvederà poi alla distribuzione delle cariche nel suo contesto, scegliendo le persone adatte all'espletazione delle medesime.

L'AG deve essere diretta di regola dal Presidente ed è dichiarata valida alla presenza di 1/5 dei soci avente diritto di voto. Qualora detto numero non fosse raggiunto si chiuderà l'AG, riaprendola di nuovo 15 minuti dopo. Essa potrà così decidere indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Dove gli statuti non prevedono diversamente, le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci presenti. Di norma le votazioni sono fatte per alzata di mano, un socio può chiedere in qualsiasi tempo una votazione segreta.

Decisioni possono essere prese anche senza la convocazione di una AG e più precisamente a mezzo di votazione per corrispondenza.

Art. 4.3 Il Comitato: si compone da 5 a 9 membri, cioè:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Segretario
- d) Cassiere
- e) Commissario tecnico
- f) Ulteriori membri

Il Comitato rimane in carica due (2) anni ed è rieleggibile all'AG.

Art. 4.4 Compiti e competenze del comitato: il comitato può decidere se la maggioranza assoluta dei suoi membri è presente, in caso di parità decide il voto del Presidente. Il Presidente, oppure la firma a due di membri del comitato è impegnativa per la società. Tutte le cariche del comitato sono puramente onorifiche.

Il comitato su proposta del Commissario tecnico decide volta per volta l'entità del finanziamento delle trasferte a gare ed altre manifestazioni, riguardanti l'attività agonistica e organizzativa.

Il comitato amministra il patrimonio sociale, rappresenta la società nei rapporti con i soci, i terzi e le Autorità.

Art. 4.5 Il Presidente: spetta in particolare la direzione e la sorveglianza della società. La compilazione e la presentazione del rapporto annuale, i preparativi e la conduzione dell'AG e delle riunioni di comitato e la rappresentanza della società di fronte a terzi.

Art. 4.6 Il Vicepresidente: aiuta e sostituisce il Presidente in caso di assenza. Gli possono essere inoltre affidati altri compiti inerenti l'attività amministrativa e sportiva della società.

Art. 4.7 Il Segretario: tiene i verbali della AG e delle riunioni del comitato, è responsabile di tutto il lavoro amministrativo e nell'espletazione dello stesso può avvalersi della collaborazione in seno al comitato.

Art. 4.8 Il Cassiere: cura in particolare l'incasso delle quote sociali, tiene la contabilità in modo da poter desumere in qualsiasi momento la situazione finanziaria generale e dettagliata; qualsiasi operazione finanziaria deve figurare nella contabilità. Entro la fine dell'anno amministrativo chiude i conti, ne fa una relazione all'AG presentando un rapporto completo e dettagliato.

Art. 4.9 Il Commissario tecnico: spetta in particolare:  
 a) La programmazione e l'organizzazione delle gare e degli allenamenti  
 b) La Formazione e l'aggiornamento dei monitori, dei giudici e giurati di gara.  
 c) La sorveglianza generale dell'attività sportiva.

Il commissario tecnico ha la facoltà di avvalersi per l'espletazione dei suoi compiti di altri soci costituendo una commissione. Le decisioni di detta commissione sono puramente indicative.

Art. 4.10 I Revisori: in numero di due (2), più un (1) supplente sorvegliano la gestione, verificano i conti e presentano un rapporto dettagliato all'AG. Ogni anno il revisore più anziano di nomina viene sostituito.

## **CAPITOLO 5 REVISIONE DEGLI STATUTI**

Art. 5.1 Le proposte di revisione devono essere inoltrate al comitato almeno 15 giorni prima dell'AG. L'accettazione spetta all'AG con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

## **CAPITOLO 6**

Art. 6.1 Qualora l'Assemblea Generale e Straordinaria decidesse lo scioglimento della società, il comitato affiderà la conservazione del patrimonio sociale per un periodo di 5 anni alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL), allo scopo di permettere l'eventuale ripresa dell'attività. Trascorso infruttuoso questo periodo, la FTAL dovrà rimettere tutto il patrimonio ad un'altra società del bellinzonese affiliata alla FSAL che prosegue analoghi scopi sportivi ed educativi.

La società deve sciogliersi se insolubile, come pure nel caso in cui il comitato non può essere costituito a norma di statuti.

Per decidere lo scioglimento della Società occorrono i 4/5 dei voti dei presenti.

Art. 6.2 Dei debiti sociali risponde unicamente il patrimonio sociale.

## **CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 7.1 Questi statuti sono stati approvati dall'AG il 30 novembre 1991 ed entrano immediatamente in vigore. Lo Statuto del 21 dicembre 1985 viene quindi abrogato.

Bellinzona, 30 novembre 1991

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Segretario

Giorgio Arnaldi

Daniele Patrìtti

Aurelio Lazzarotto